

INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO

Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Via Bitetto n. 2, - 70020 – Cassano delle Murge (Ba)

Tel. 0803467511 - Fax. 080776369

info@bccassanomurge.it - info@pec.bccassanomurge.it - www.bccassanomurge.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 95122

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4437- cod. ABI 08460

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172325

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto All'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa**, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Qualifica _____

Si precisa che l'offerta fuori sede non comporta per il Cliente il riconoscimento di costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un contratto, di norma stipulato nella forma della scrittura privata, che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di mutuo chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa (facoltativa) a fronte dei rischi morte, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, disoccupazione, ricovero ospedaliero, invalidità totale permanente da infortunio (pari o superiore al 60% sulla base della tabella INAIL) o Malattia.

Per maggiori informazioni sulle coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

E' possibile che la Banca chieda il rilascio anche di altre garanzie (fidejussione, avallo, pegno).

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento (es. Euribor, BCE, etc.) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate o, se consentito, l'allungamento del mutuo.

SPECIFICI REQUISITI RICHIESTI DAL D.L. 8 APRILE 2020 N.23

Il finanziamento previsto e disciplinato dall'art. 13 – comma 1, lettera m) e comma 11 – del D. L. n. 23/2020 presenta i seguenti benefici/vantaggi, necessita dei seguenti adempimenti e richiede i seguenti requisiti:

- A. beneficia della garanzia di ISMEA di cui all'art. 17 – comma 2 - del D. Lgs. n. 102/2004;
- B. la parte mutuataria deve essere qualificata come Micro, Piccola e Media Impresa (PMI);
- C. la parte mutuataria può chiedere ad una sola Banca di avere la concessione di un finanziamento di cui alla normativa in esame;
- D. la parte mutuataria deve dichiarare, con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, che la sua attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID – 19 nonché di possedere tutti i requisiti per accedere ai benefici previsti e disciplinati dalle citate disposizioni di legge;
- E. il finanziamento chiesto deve:
 - essere di “.....un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), ovvero:
 - 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.”
 - possedere i requisiti di legge per essere definito “nuovo finanziamento” requisito che si ottiene “... quando, al esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato ...”;
- F. sempre ai sensi della normativa in esame, la durata del finanziamento non può essere superiore a 120 mesi con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi (periodo di preammortamento) dall'erogazione;
- G. la parte mutuataria si impegna anche al rispetto delle leggi e della normativa amministrativa che regola la specifica garanzia pubblica sopra indicata;
- H. la garanzia pubblica prevista dalla legge in esame e rilasciata da “ISMEA”, insieme ad altre utilità in termini di tasso d'interesse e costi, apporta un vantaggio alla parte mutuataria rispetto alla conclusione del medesimo finanziamento a prezzi ordinari che la stessa Banca avrebbe praticato per la stessa operazione;
- I. al fine di essere ammessa alla agevolazione costituita da detta garanzia pubblica, la parte mutuataria deve, fra l'altro, sottoscrivere uno specifico modulo di richiesta reso anche ai sensi dell' art. 47 del DPR n. 445/2000, denominato “ISMEA – MOD. 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente e del legale rappresentante” ai cui contenuti e dichiarazioni si fa espresso rinvio.

La presente tipologia di finanziamento/affidamento deve essere assistito, previa valutazione positiva di ammissibilità da garanzia di cui all'art. 17 – comma 2 – del D. Lgs. 102/2004 rilasciata da **ISMEA**.

La garanzia può essere chiesta da imprese agricole e della pesca, aventi i requisiti di Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Per dettagli si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet www.ismea.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

A tasso fisso		
Capitale: € 30.000,00	Durata del finanziamento (anni): 6	T.A.E.G.: 0,80%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi come ad esempio la spesa per l'assicurazione volontaria. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.		
Il valore del TAEG pubblicato non deve essere superiore alla somma:		
- del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento;		
- di uno spread pari a 0,20 p.p.		
Importo massimo finanziabile	importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, e comunque non superiore a € 30.000,00	
Durata	massimo 120 mesi: 24 mesi di preammortamento più massimo 96 mesi di ammortamento	

TASSI VALIDI PER LE SOLE EROGAZIONI EFFETTUATE DAL 1 AL 31 AGOSTO 2020

Tasso di interesse nominale annuo	0,30% per durate fino a 3 anni 0,51% per durate fino a 4 anni 0,72% per durate fino a 5 anni 0,72% per durate fino a 6 anni 1,03% per durate fino a 7 anni 1,03% per durate fino a 8 anni 1,23% per durate fino a 9 anni 1,23% per durate fino a 10 anni
Tasso di interesse di preammortamento	Stessi valori previsti per il "Tasso di interesse nominale annuo"
Tasso di mora (anche in caso di risoluzione contrattuale)	Stessi valori previsti per il "Tasso di interesse nominale annuo"
Criterio calcolo degli interessi	Anno civile

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Istruttoria	€ 0,00
Oneri fiscali	come per legge
Costo effetti in bianco a garanzia	non previsto
Recupero spese visura Infopat	non previsto

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica	
Incasso rata con addebito in conto corrente presso la banca	€ 0,00
Incasso rata con pagamento per cassa	€ 0,00
Incasso rata con RID/SDD su conto corrente presso altra banca	€ 0,00
Sospensione pagamento rate	non prevista
Rilascio referenze e attestazioni bancarie	€ 10,00
Rilascio attestazione debito residuo	€ 10,00
Commissione in caso di anticipata estinzione parziale	€ 0,00
Commissione in caso di anticipata estinzione totale	€ 0,00

Commissione in caso di risoluzione o decadenza	0,00%
Rimborso spese per ciascun invio comunicazioni di cui all'art. 119 TUB	€ 0,00 in forma cartacea a mezzo posta semplice € 0,00 on line, ossia con modalità telematica
Invio comunicazioni di cui all'art. 118 TUB:	€ 0,00 in forma cartacea a mezzo posta semplice € 0,00 on line, ossia con modalità telematica
Commissione per il rilascio copia contrattuale idonea per la stipula	€ 0,00
Ricerca di archivio/produzione copia documenti bancari ovvero documentazione relativa a singola operazione. Per ciascun documento:	€ 1,50
- costituito da singolo foglio (es. assegno)	€ 1,50 per la prima pagina; € 0,60 dal secondo foglio in poi per ogni singolo foglio
- costituito da più pagine/foglio (es. contratti)	
<i>In caso di interventi di Terzi (ad esempio Banche corrispondenti, Istituto Centrale di Categoria ect.) potrebbero essere previste ulteriori spese quantificabili solo al momento della richiesta.</i>	
Rimborso spese per ciascun invio di comunicazioni (di cui all'art. 119 TUB) ulteriori e più frequenti da quelle previste dalla legge e dal contratto, oltre al costo per la copia del documento da inviare	in forma cartacea a mezzo posta semplice € 3,00 on line, ossia con modalità telematica € 1,00
Rimborso spese per invio comunicazioni di cui all'art. 119 TUB con modalità occasionalmente diverse da quelle indicate dal cliente in contratto:	
a) con richiesta del cliente pervenuta in tempo utile prima del loro invio	in forma cartacea a mezzo posta semplice € 3,00 on line, ossia con modalità telematica € 1,00
b) con richiesta del cliente pervenuta tardivamente o dopo il loro invio, oltre al costo per la copia del documento da inviare	in forma cartacea a mezzo posta semplice € 3,00 on line, ossia con modalità telematica € 1,00
Altre comunicazioni alla clientela e/o per conto della stessa	con lettera semplice € 5,00 con lettera raccomandata € 8,00 con assicurata convenzionale € 10,00 con telegramma € 10,00 telefonica (su fisso) € 2,00 telefonica (su mobile) € 6,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	francese
Tipologia di rata	fissa
Periodicità delle rate	mensile

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE per un capitale di: €	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
0,72%	4	€ 634,23	Non previsto	Non previsto

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario per il credito al consumo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccassanomurge.it.

SERVIZI ACCESSORI

Polizze Assicurative PPI (Payment Protection Insurance) ad adesione facoltativa:

- <<AssiCredit>> emessa da Assicura Agenzia;
- <<Domino Easy>> emessa da Italiana Assicurazioni

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria	Massimo 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione completa da parte del cliente
Disponibilità dell'importo	alla stipula del contratto

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 385/93 (c. d. Testo Unico delle leggi Bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modifiche nonché disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed all'applicazione di un contratto, il Cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami di quest'ultima ai seguenti indirizzi: **Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve – soc. coop. – Ufficio Reclami – Via Bitetto n. 2 – 70020 Cassano delle Murge** oppure ufficioreclami@bccassanomurge.it o info@pec.bccassanomurge.it. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e fornisce risposta entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può: consultare il sito www.arbitroBancariofinanziario.it; chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure presso tutte le filiali della Banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può esperire un procedimento di mediazione, previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 bis – del D. Lgs. n. 28/2010:
 - al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma alla via delle Botteghe Oscure n. 54 – tel. 06.674821 – sito internet www.conciliatoreBancario.it, oppure
 - ad uno degli organismi di mediazione specializzati in materia Bancaria e finanziaria ed iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente (nel qual caso l'aver esperito la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4 è condizione di procedibilità).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.